



News – 05 gennaio 2023

LA CORTE COSTITUZIONALE LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI LAVORATORI NO VAX



Sono legittimi i provvedimenti di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottati nei confronti dei lavoratori del settore sanitario e scolastico non vaccinati contro il virus SARS-CoV-2. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con un suo comunicato dello scorso 1° dicembre, pubblicato in vista del deposito della sentenza definitiva.

Una decisione molto attesa, anche al di là delle ovvie implicazioni politiche e sociali, che avrebbe potuto portare a conseguenze economicamente dirompenti per i tanti datori di lavoro dei settori interessati. Si pensi soprattutto a quelle realtà che, di fronte alla mancata vaccinazione di alcuni dei propri dipendenti, ne avevano disposto la sospensione dalle mansioni e, conseguentemente, dalla percezione della retribuzione.

La Corte, scongiurando così una “pioggia” di probabili ricorsi, ha però ritenuto “ragionevoli” le scelte operate dal legislatore durante il periodo della pandemia, in particolare quelle che hanno portato all’adozione del Decreto Legge n. 44 del 2021. Ciò significa che i lavoratori sospesi e rimasti senza stipendio non potranno ricorrere al Giudice del Lavoro per richiedere la condanna del datore al versamento della retribuzione e della contribuzione che sarebbero

normalmente spettate. Non solo: non avranno neppure diritto ad un indennizzo per la perdita subita.

Per i Giudici Costituzionali il “dovere di solidarietà” e la tutela della salute pubblica, stabiliti dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, vengono quindi prima della libertà di autodeterminazione individuale. La conseguenza è che il lavoratore, che rifiuti senza valida ragione medica un vaccino obbligatorio per Legge, risulta effettivamente privo di un requisito essenziale per lo svolgimento delle proprie mansioni. Niente lavoro né stipendio, quindi, almeno fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Una decisione che pone fine a mesi di dubbi interpretativi e polemiche, ma che non stupisce gli osservatori più attenti. La Corte Costituzionale aveva infatti già ricordato nel 2018 che la Legge può imporre ad alcune categorie di lavoratori, di fronte all’insorgenza di pandemie od epidemie anche successive alla stipula del contratto individuale di lavoro, determinati obblighi vaccinali. L’inadempienza determina una inidoneità che, per l’appunto, sfocia nella sospensione dalle mansioni e, di conseguenza, dalla retribuzione.